

DIRETTIVA COMUNITARIA MiFID 2004/39/CE

MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE

POLITICA DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Disciplina dei requisiti generali adottati dalla **Cassa di Risparmio di Orvieto** per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse in materia dei servizi di investimento in strumenti finanziari.

La Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti d'interesse tra la Banca stessa e i suoi Clienti, nel momento della prestazione dei servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi. La Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività. Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo. Nel prosieguo si fornisce una descrizione della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti di interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio Cliente.

I principali conflitti di interesse insorgono nella prestazione dei seguenti servizi:

- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafogli individuali;
- il collocamento - semplice o con sottoscrizione a fermo o garantita - o la distribuzione di strumenti/prodotti finanziari;
- la negoziazione c/proprio di strumenti finanziari

in relazione a:

- strumenti/prodotti finanziari - compresi prodotti assicurativi finanziari - emessi, gestiti, collocati, distribuiti dal Gruppo;
- strumenti/prodotti finanziari trattati dal gruppo per finalità di proprietary trading;
- strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali il Gruppo ha rapporti creditizi rilevanti;
- strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati dal Gruppo servizi di consulenza (finanza aziendale) o altri servizi specialistici;
- distribuzione di servizi di gestione di portafogli individuali di investimento prestati dal Gruppo.

Nei casi sopra descritti si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento/prodotto finanziario o un servizio di investimento o ad inserire uno strumento/prodotto finanziario in un patrimonio gestito, oppure a negoziare o collocare uno strumento/prodotto finanziario in funzione di un interesse proprio della Banca stessa o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del Cliente. A titolo esemplificativo, la natura generale e le fonti dei principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari/prodotti finanziari emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo, compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, ed in relazione a servizi di investimento erogati dal Gruppo, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/prodotto finanziario o un servizio finanziario in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la diffusione di ricerche avanti ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo ricava incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di Clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presta consulenza o finanzia più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).

RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, sono state adottate una pluralità di misure.

> **Principi deontologici** - Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo, il Gruppo Banca Popolare di Bari si è dotato di un Codice etico ed ha aderito al Codice di Autodisciplina ABI per il settore finanziario, conformando il proprio comportamento nei confronti della clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- correttezza, lealtà e collaborazione,
- rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

> **Dispositivi permanenti di controllo** - La Funzione di Conformità contribuisce a preservare la Banca dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti tra le diverse attività svolte dalla Banca sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

> **Separatezza ed indipendenza funzionale** - Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

> **Barriere informative** - Altre misure preventive consistono nei cosiddetti "Chinese Walls" (definite anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.

> **Una serie di regole e procedure** volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Come previsto dalla normativa vigente, la Banca ha istituito ed aggiorna in modo regolare un Registro dei Conflitti di Interesse nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione e aggiornamento periodico.

Il documento, nella sua versione aggiornata, è consultabile sul sito internet della Banca (www.cariorvieto.it) e disponibile nelle filiali a richiesta del cliente.